

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005 n°1 (norme per il governo e il territorio), il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge di riferimento.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il presente regolamento, ha come finalità quella di garantire ai cittadini singoli o associati la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e le relative varianti, nonché gli atti di governo del territorio e relative varianti, di competenza del Comune.

ARTICOLO 3

Nomina

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.
2. Può essere scelto tra il personale dell'ente, diplomato o laureato.
3. Può altresì essere scelto tra persone esterne, purchè dotato dell'idonea preparazione professionale.

ARTICOLO 4

Rimborsi e compensi

1. Nel caso in cui il Garante sia stato scelto tra il personale interno, vige il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione.
2. Qualora invece sia stato scelto tra persone esterne, i rimborsi ed i compensi oggetto del presente articolo saranno stabiliti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 5

Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per cui è stato nominato. Può essere altresì nominato per un periodo comunque non superiore a quello del mandato amministrativo e può essere rinnovato una volta sola.
2. La carica di Garante delle comunicazioni è incompatibile con quella di responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L.R. 1/2005.

ARTICOLO 6

Compiti del garante delle comunicazioni

1. Compito primario è quello di assicurare ai cittadini in ogni fase del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la tempestività e l'adeguatezza dell'informazione al fine di rendere più efficace la partecipazione dei suddetti cittadini.
2. A tal fine:

- a) determina fin dall'avvio del procedimento i criteri per la partecipazione dei cittadini

- b) predispone il piano di comunicazione in collaborazione col responsabile del procedimento
- c) verifica la correttezza delle informazioni fornite dal responsabile in relazione alle scelte e agli obiettivi dei procedimenti in corso; verifica altresì che le suddette informazioni siano il più possibile comprensibili e divulgabili

- d) ove necessario propone un'integrazione rispetto a quanto affermato dal responsabile
- e) assicura che l'interessato possa prendere visione, estrarre copia di documenti o di atti oggetto dei procedimenti
- f) cura che richieste, osservazioni o sollecitazioni abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti
- g) redige un rapporto consuntivo annuale sull'attività svolta.

ARTICOLO 7

Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione ed al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale 1/2005.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni del capo II del titolo II e capo I del titolo III della legge regionale 1/2005.
3. Nel rapporto il Garante:
 - a) esplicita le modalità informative che su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento
 - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti
 - c) riferisce della misura in cui l'attività d'informazione sia stata recepita ed appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati

ARTICOLO 8

Sede, personale e risorse per l'esercizio della funzione

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante della comunicazione, si avvale del personale in servizio presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica, l'Ufficio Comunicazione, il CED e dei mezzi a loro disposizione.
2. Qualora risulti necessario, il Garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi della collaborazione delle strutture comunali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni, o di altro soggetto esterno nel rispetto delle norme interne e comunitarie inerenti l'affidamento degli incarichi professionali.
3. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 28/09/2010